

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 DEL 31 Luglio 2020

OGGETTO	CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DEL D.L. 18/2020 E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA158/2020 ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno 2020 il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore 14:42, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Malavasi Ilenia - Sindaco			P
Consiglieri		Consiglieri	
Bagnoli Silvia	P	Oleari Maria Chiara	P
Catellani Martina	P	Pernarella Mauro	P
Chiessi Marco	A	Rovesti Riccardo	P
Ghirelli Ilaria	P	Sacchetti Marco	A
Giovannini Stefano	P	Santini Monica	P
Gocini Samuele	P	Sassi Erik	P
Mora Simone	A	Setti Giancarlo	A
Nicolini Gianluca	P	Zaccarelli Haingonirina	P

Presenti: 13

Assenti: 4

Risultano altresì presenti:

Assessori	
Dittamo Luca	P
Maioli Monica	A
Marzocchini Gianmarco	P
Testi Fabio	P
Veneri Elena	P

Assiste **IL VICE SEGRETARIO del Comune Fantuzzi Claudio.**

Assume la presidenza dell'adunanza **Oleari Maria Chiara, Presidente del Consiglio Comunale.** Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: Bagnoli Silvia - Gocini Samuele - Santini Monica.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 31/07/2020

CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DEL D.L. 18/2020 E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA158/2020 ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 12, comma 6 del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI)", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/02/2019 e successive modificazioni, dispone che le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e poiché il Comune di Correggio ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti, le classi di contribuenza corrispondono a quelle previste dal succitato Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;
- l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n. 157, è intervenuto sull'Allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 disponendo l'accorpamento degli "studi professionali" (precedentemente associati alla categoria 11 "uffici e "agenzie") a "banche ed istituti di credito" (associati alla categoria 12); ciò ha reso necessaria la revisione delle classi in cui sono ripartite le utenze non domestiche l'individuazione della tariffa applicabile, per aggiornarle con il novellato inquadramento degli "studi professionali";



CITTÀ DI  
CORREGGIO

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il D.L. 18/2020 all'art. 107 comma 5 dispone che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L'Autorità verifica la coerenza e la regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni. Fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla

data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- l'art. 1 comma 683 della l. 147/2013 prevede che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”
- il Decreto del MEF del 1/7/2020 “Riversamento TEFA, ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 2019”, disciplina i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA, con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente e attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
- La Legge 17 luglio 2020 n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18/07/2020, all'art. 106 comma 3 bis ha differito, stante le condizioni di incertezza sulla quantità di risorse disponibili per gli enti locali, al 30 settembre 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 andando conseguentemente a differire, limitatamente all'anno 2020, i termini per la pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie nel Portale del federalismo fiscale rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2020 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 232 del 22/10/2019, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTE le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID -19, ed in particolare:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;



CITTÀ DI  
CORREGGIO

- il DPCM 8 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, che ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
- il DPCM 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Tenuto conto che nel territorio il del Comune di Correggio è presente ed operante l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, (ATERSIR), istituita con L.R. 23/2011 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai Servizi pubblici locali dell’Ambiente” e che pertanto svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Locale CLRE 2020/1 del 23 aprile 2020 è stato deliberato che per il bacino di Reggio Emilia in gestione ad IREN Ambiente S.p.A., si confermano le tariffe Tari del 2019, ai sensi del comma 5 art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”);

**RICHIAMATE** le deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente;

- n. 158 del 5/05/2020, “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”, che prevede tra l’altro l’adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;

- n. 238 del 23/6/2020 che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli enti territorialmente competenti (Etc) tese alla mitigazione dell'impatto dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza dall'anno 2020 delle nuove regole fissate da ARERA;

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

RILEVATO inoltre che ATERSIR, in collaborazione con ANCI Emilia Romagna ha emanato in data 9 Giugno 2020 delle indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 in cui tra l'altro si prevede che i Comuni che si avvalgono della facoltà di cui all' art. 107 comma 5 del D.L 18/2020 possono legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione di ARERA mediante una riduzione percentuale della quota variabile senza intervenire sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità senza modificare l'articolazione tariffaria;

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario

relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anch'essa derogabile per l'anno 2020;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 107 del DL 18/2020, commi 1 e 2, ai sensi del quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (...), per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 Settembre 2020 (nuovo termine inserito in fase di conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020 in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali) anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;
- il medesimo art. 107 comma 5 del DL 18/2020 secondo cui "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";
- che ai sensi dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 è stato previsto l'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 ossia al 30/9/2020 (differimento ad opera della conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020);

RICHIAMATA altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 26/06/2020 in cui:

- viene ratificata e fatta propria ad ogni effetto la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 26/05/2020 avente ad oggetto: "Provvedimenti in ordine ai pagamenti della tari derivanti dall'adozione, a valere su tutto il territorio nazionale, delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19", relativamente al differimento della scadenza del pagamento della prima rata Tari così suddivisa:
  - a) 31 luglio 2020: scadenza del pagamento per le utenze domestiche;

- b) 15 settembre 2020: scadenza del pagamento per le utenze non domestiche al fine di applicare correttamente quanto previsto nella deliberazione n. 158/2020 di ARERA, con conseguente riduzione della TARI in proporzione ai giorni di chiusura dell'attività relativamente alla quota variabile della tassa e relativamente alla conferma della data del 2 dicembre 2020 come scadenza di pagamento della seconda rata Tari per le utenze domestiche e non domestiche;
- si dà atto che la deliberazione ha valenza di modifica regolamentare ed entra in vigore dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATO che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, permette di confermare per il 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/2/2019 con cui viene approvato il piano finanziario 2019 e determinate le tariffe per l'anno 2019 nella quale le vuotature erano conteggiate a partire dal 1/7/2019 e di conseguenza il numero di vuotature minime era rapportata a sei mesi;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28/02/2019 rapportando le vuotature minime a 12 mesi;

TENUTO CONTO che le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni decise sulla base della deliberazione ARERA n. 158/2020, trovano copertura con la proposta di delibera di variazione di assestamento di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per Tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

TUTTO CIO' PREMESSO, l'Amministrazione Comunale al fine di definire le agevolazioni/riduzioni della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2020 e garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19, ha definito i seguenti criteri :

- con riferimento al periodo medio di chiusura delle utenze non domestiche (UND) pari a 3 mesi, la percentuale base di sconto utilizzata è stata del **25%** (sconto su base annuale), in quanto ritenuta adeguata rispetto ai giorni effettivi di chiusura





CITTÀ DI  
CORREGGIO

delle UND beneficiarie della riduzione. Il 25% è direttamente proporzionale a 3 mesi di chiusura sui 12 mesi dell'anno;

- la percentuale di sconto sarà applicata alla **quota variabile** della TARI 2020, in quanto direttamente legata ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti differenziati ed indifferenziati, che hanno subito diminuzioni a causa del lockdown per Covid-19. Viene inoltre proporzionalmente ridotto il numero di vuotature minime previsto dalla tariffa puntuale;
- la riduzione sarà applicata alle utenze attive tra il 1 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 e verrà riconosciuta nella prima rata 2020 (scadenza il 15 Settembre 2020);
- **le Utenze non domestiche (UND)** sono state classificate, coerentemente con la suddivisione per categorie enucleate dal D.P.R. 158/99, sulla base dei codici ATECO indicati sia nell'Allegato 1 della Delibera ARERA n. 158/2020, sia nei provvedimenti governativi citati in premessa. Si perviene, quindi, alle **casistiche di cui alle seguenti tabelle:**

- **tab 1.a** - ricomprende tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1a Allegato A delibera ARERA 158/2020 di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi riportati in premessa, per le quali ARERA propone un'**agevolazione minima obbligatoria** pari ai giorni minimi di chiusura, per tali utenze si prevede di concedere una percentuale di agevolazione **del 25%**;

- **tab 1.b** - in cui sono state inserite tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1b Allegato A delibera ARERA 158/2020 per le quali ARERA prevede una riduzione minima obbligatoria del **25%**, per attività ancora sospese alla data di emanazione delibera (5 maggio 2020);

- **tab 2** - riguardante le UND con codici ATECO elencati nella tabella 2 Allegato A delibera ARERA 158/2020 che potrebbero risultare sospese, parzialmente o totalmente anche per periodi di durata diversa . Anche per tali utenze si prevede una percentuale di agevolazione del **25%**, in considerazione del fatto che, pur nell'ipotesi di mancata sospensione o di sospensione parziale delle relative attività, le stesse hanno comunque risentito negativamente degli effetti economici negativi legati alla pandemia da Covid-19;

- **tab 3** - riguarda le UND risultanti aperte e con codici ATECO indicati nella tabella 3 Allegato A delibera ARERA 158/2020, oltre alle categoria già individuate nei provvedimenti normativi: banche, assicurazioni, onoranze funebri, pediatri, dentisti, medico di condotta, veterinari, ambulatori usl o convenzionati, aziende della filiera alimentare, meccanici, elettrauto, lavanderie, farmacie, aziende collegate alla produzione di prodotti di sanificazione e altre aziende i cui codici ATECO risultavano non sospesi, alle quali **non sono state riconosciute le agevolazioni**;

Riepilogando si propone di applicare le seguenti percentuali di riduzione della quota variabile:

Descrizione Tabelle	Percentuale di riduzione proposta sulla quota
---------------------	-----------------------------------------------

	<b>variabile</b>
<b>Tabella 1.a Delibera ARERA 158/2020</b>	25%
<b>Tabella 1.b Delibera ARERA 158/2020</b>	25%
<b>Tabella 2 Delibera ARERA 158/2020</b>	25%
<b>Tabella 3 Delibera ARERA 158/2020+ altre fattispecie sopra elencate</b>	0%

- Per i banchi di mercato, per i quali in base all'art 15 del regolamento TARI la tassa è commisurata ai giorni di occupazione delle aree pubbliche, non saranno conteggiati i giorni nei quali il mercato è stato sospeso;
- Alle altre occupazioni temporanee, disciplinate dal medesimo art.15 del regolamento TARI, non sarà conteggiato il periodo compreso dall'1/03/2020 al 31/05/2020.

Per la classificazione delle UND nelle diverse tabelle verranno svolte le seguenti azioni:

1. Associazione “*Codici ATECO*” desunti dalla Camera di Commercio per ogni utenza non domestica alle “*Anagrafiche UND*” regolarmente iscritte nella banca dati della Tassa sui Rifiuti del Comune di Correggio (esclusi i banchi di mercato che sono soggetti al tributo giornaliero);

2. Associazione “*Riduzione percentuale*” - *Codici ATECO*”, nel rispetto di quanto previsto dall'AUTORITÀ con delibera n. 158/2020 e sulla base dei criteri e delle percentuali secondo le tabelle sopra definite dall'Amministrazione Comunale;

La riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l'applicazione del 25% alla quota variabile delle UND di cui alle tabelle 1a,1b e 2 trova copertura con la proposta di delibera di variazione di assestamento di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per Tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

RICHIAMATO l'art. 10, comma 2bis, del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/02/2019 e successive modificazioni, con cui si dispone che nel caso una parte di un'utenza domestica, residente o non residente, venga destinata ad attività di “*bed and breakfast*” o “*affittacamere*”, il numero dei componenti ai fini della determinazione della tariffa è dato dalla somma del numero dei residenti e della metà, arrotondata per

eccesso, del numero dei posti letto disponibili per il pernottamento, come dichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Correggio intende attivare tutti gli strumenti a propria disposizione onde limitare i riflessi negativi sull'economia del territorio nei diversi settori presenti e conseguentemente anche per le suddette attività di ricettive;

VALUTATO pertanto di considerare, per il periodo compreso tra il 01/03/2020 e il 31/05/2020, solamente il numero dei componenti residenti ai fini della determinazione della tariffa da applicare alle utenze domestiche, residenti o non residenti, qualora una parte sia destinata all'attività di Bed and Breakfast o affittacamere;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio", con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

Considerato l'ultimo periodo dell'art. 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 - ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dalla Responsabile Settore Finanza e Bilancio in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere del Revisore dei conti;

SENTITA la relazione dell'assessore al Bilancio e al Patrimonio Luca Dittamo

Entra il consigliere Marco Sacchetti. I consiglieri comunali presenti sono n. 14

Interviene il capogruppo del gruppo consiliare Partito Democratico, Martina Catellani

Esce il consigliere Mauro Pernarella. I consiglieri Comunali presenti sono n. 13

Interviene il capogruppo della Lista Civica Ilenia Malavasi sindaco, Stefano Giovannini.

Rientra il consigliere Mauro Pernarella. I consiglieri Comunali presenti sono n. 14

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Mauro Pernarella, Movimento 5 stelle), astenuti n. 3 (Gianluca Nicolini, Riccardo Rovesti, Monica Santini - Correggio siamo noi ), su n. 14 Consiglieri presenti;

### DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28/02/2019, riportando il numero delle vuotature minime a 12 mesi, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare i criteri per le riduzioni per le utenze non domestiche (UND) al fine di garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19, come evidenziate nelle premesse e nelle percentuali così riassunte :

<b>Descrizione Tabelle</b>	<b>Percentuale di riduzione proposta sulla quota variabile</b>
<b>Tabella 1.a Delibera ARERA 158/2020</b>	25%
<b>Tabella 1.b Delibera ARERA 158/2020</b>	25%
<b>Tabella 2 Delibera ARERA 158/2020</b>	25%
<b>Tabella 3 Delibera ARERA 158/2020 + altre fattispecie sopra elencate</b>	0%



CITTÀ DI  
CORREGGIO

3. Di dare atto che la riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l'applicazione della percentuale di riduzione del 25% alla quota variabile complessiva delle UND di cui alle tab 1a,1b e 2, trova copertura con la proposta di delibera di variazione di assestamento di Bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all' art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
4. Di approvare, per il periodo compreso tra il 01/03/2020 e il 31/05/2020, che alle utenze domestiche, residenti o non residenti, qualora una parte sia destinata all'attività di Bed and Breakfast o affittacamere sia applicato solo il numero dei componenti residenti ai fini della determinazione della tariffa;
5. Di inviare ad ATERSIR la presente delibera dando atto che la stessa sarà tacitamente approvata e condivisa in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 gg lavorativi dalla sua ricezione, così come previsto dalla Circolare di ATERSIR /ANCI EMILIA ROMAGNA del 9 Giugno 2020;
6. Di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15,15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;
7. di provvedere, così come previsto dall'art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a pubblicare sul proprio sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte.

SUCCESSIVAMENTE il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l'atto immediatamente eseguibile;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Mauro Pernarella, Movimento 5 stelle), astenuti n. 3 (Gianluca Nicolini, Riccardo Rovesti, Monica Santini - Correggio siamo noi ), su n. 14 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4°, del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000.

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
F.to Oleari Maria Chiara  
(Firmato Digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO  
F.to Fantuzzi Claudio  
(Firmato Digitalmente)

**Comune di CORREGGIO**

**UTENZE DOMESTICHE**

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	SVUOTAMENTI MINIMI (40lt)	Costo svuotamenti minimi	TARIFFA MEDIA
	n	m <sup>2</sup>	%	Ka	Kb	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Num svuot.	Euro/utenza	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	2.587	282.355,00	24,7%	0,80	1,00	<b>0,605</b>	66,03	<b>43,60</b>	43,60	12,00	<b>16,80</b>	<b>126,43</b>
Famiglie di 2 componenti	2.910	368.587,00	27,7%	0,94	1,70	<b>0,711</b>	90,04	<b>74,12</b>	37,06	18,00	<b>25,20</b>	<b>189,36</b>
Famiglie di 3 componenti	1.917	254.056,00	18,3%	1,05	2,30	<b>0,794</b>	105,24	<b>100,28</b>	33,43	24,00	<b>33,60</b>	<b>239,12</b>
Famiglie di 4 componenti	1.552	212.493,00	14,8%	1,14	2,70	<b>0,862</b>	118,04	<b>117,72</b>	29,43	30,00	<b>42,00</b>	<b>277,76</b>
Famiglie di 5 componenti	460	63.693,00	4,4%	1,23	3,00	<b>0,930</b>	128,80	<b>130,80</b>	26,16	36,00	<b>50,40</b>	<b>310,00</b>
Famiglie di 6 o più componenti	303	45.831,00	2,9%	1,30	3,40	<b>0,983</b>	148,70	<b>148,24</b>	24,71	36,00	<b>50,40</b>	<b>347,35</b>
Non residenti o locali tenuti a disposizione	758	87.946,00	7,2%	0,94	1,70	<b>0,711</b>	82,48	<b>74,12</b>	37,06	18,00	<b>12,60</b>	<b>169,20</b>
<b>Totale</b>	<b>10.487</b>	<b>1.314.961,00</b>	<b>100%</b>		Media	<b>0,814227</b>		Media	<b>32,40</b>			

## Comune di CORREGGIO

### UTENZE NON DOMESTICHE

						QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc	Kd	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>
		n	m <sup>2</sup>	Nord>5000	Nord>5000		Quv*Kd	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	69	19.339,00	0,80	6,50	0,996	0,870	1,866
2	Cinematografi e teatri	1	1.290,00	0,55	4,00	0,685	0,535	1,220
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	157	129.663,00	0,70	5,80	0,872	0,776	1,647
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	16	7.155,00	0,88	7,21	1,096	0,965	2,060
5	Stabilimenti balneari	-	-	0,64	5,22	0,797	0,698	1,495
6	Esposizioni, autosaloni	24	16.221,00	0,60	5,00	0,747	0,669	1,416
7	Alberghi con ristorante	1	1.105,00	1,64	13,45	2,042	1,799	3,841
8	Alberghi senza ristorante	3	4.424,00	1,08	8,88	1,345	1,188	2,533
9	Case di cura e riposo	3	4.395,00	1,25	10,22	1,556	1,367	2,924
10	Ospedali	5	8.578,00	1,29	10,55	1,606	1,411	3,017
11	Uffici, agenzie, studi professionali	258	31.441,00	1,52	12,45	1,892	1,666	3,558
12	Banche ed istituti di credito	15	4.885,00	0,92	7,55	1,139	1,009	2,149
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	119	17.392,00	1,35	11,00	1,681	1,472	3,152
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	29	2.711,00	1,80	14,78	2,241	1,977	4,218
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	13	778,00	1,25	10,22	1,550	1,367	2,917
16	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	1,78	14,58	2,216	2,438	4,654
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	57	3.600,00	1,29	10,54	1,600	1,409	3,009
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	44	10.675,00	1,03	8,48	1,282	1,134	2,417
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	37	10.416,00	1,40	11,00	1,743	1,472	3,215
20	Attività industriali con capannoni di produzione	155	336.993,00	1,09	8,91	1,357	1,192	2,549
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	183	62.108,00	1,09	8,91	1,357	1,192	2,549
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	25	6.514,00	5,40	42,50	6,723	5,686	12,409
23	Mense, birrerie, amburgherie	3	1.132,00	4,60	36,00	5,727	4,816	10,543
24	Bar, caffè, pasticceria	41	4.399,00	3,96	32,44	4,930	4,340	9,270
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	17	9.484,00	2,90	24,00	3,611	3,211	6,821
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	25	1.823,00	2,61	21,40	3,250	2,863	6,112
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	25	1.844,00	4,10	34,00	5,105	4,549	9,653
28	Ipermercati di generi misti	-	-	2,74	22,45	3,411	3,003	6,415
29	Banchi di mercato generi alimentari	-	-	3,50	28,70	4,358	4,799	9,157
30	Discoteche, night club	1	92,00	2,86	23,52	3,561	3,147	6,707
	<b>Totale</b>	<b>1.326</b>	<b>698.457,00</b>					



**Gestione Rifiuti - TARIFFE ANNO 2020**  
**PARAMETRI MISURAZIONE PUNTUALE**

**Comune di CORREGGIO**

<b>Costo rifiuto indifferenziato</b>	0,32 Euro/Kg
<b>Peso specifico per contenitori rigidi fino a 360 litri</b>	0,110 Kg/litro
<b>Peso specifico per cassonetti ad alto volume da 660 a 1700 litri</b>	0,080 Kg/litro
<b>Peso specifico per container/compattatori da 5000 litri o superiori</b>	0,093 Kg/litro

<b>CONTENITORE</b>	<b>COSTO VUOTATURE (Euro/vuotatura)</b>	<b>PENALE PER MANCATA RESTITUZIONE CONTENITORE (Euro)</b>
Mastella 40 lt	1,40	20,00
Bidone 120 lt	4,20	40,00
Bidone 240 lt	8,40	60,00
Bidone 360 lt	12,60	90,00
Cassonetto 660 lt	16,50	130,00
Cassonetto 1100 lt	27,60	200,00
Cassonetto 1700 lt	42,60	350,00
Benna 5000 litri	145,50	350,00
Container 18000 litri	523,70	350,00
Container 23000 litri	668,20	350,00
Compattatore 20000 litri	700,00	350,00
Conferimento residuo in ECOSTATION	0,70	

**NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI**

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>Mastella 40 lt</b>	<b>Bidone 120 lt</b>	<b>Costo minimo</b>
1 componente	12	4	16,80
2 componenti	18	6	25,20
3 componenti	24	8	33,60
4 componenti	30	10	42,00
5 componenti	36	12	50,40
6+ componenti	36	12	50,40
non residenti	9	6	12,60

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>	<b>Svuotamenti minimi</b>
Tutti i tipi di contenitore	18